

**PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 1329 DEL
CODICE CIVILE ("ACCORDO FL- INTERMEDIARI")**

DA PARTE DI

Finlombarda S.p.A., (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**"), con sede legale in via Taramelli n. 12 - 20124 Milano, codice fiscale e p. iva 01445100157, in persona del Presidente, dott. Ignazio Parrinello, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2015

NEI CONFRONTI

dell'**Intermediario**, intendendosi per tale l'intermediario finanziario o bancario (società di *factoring*) che partecipa all'Operazione "Credito In-Cassa", nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso Factor, come nel seguito definito

Finlombarda e l'Intermediario di seguito, congiuntamente, "**le Parti**".

PREMESSO CHE

- a. con delibera n. X/386 del 12 luglio 2013, pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 29 del 17 luglio 2013 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione di una linea di intervento denominata "Credito In-Cassa" (di seguito, per brevità, "**Credito In-Cassa**" o l'**"Operazione"**), finalizzata a garantire la liquidità alle imprese lombarde mediante lo smobilizzo dei crediti da esse vantati nei confronti degli Enti Locali lombardi, individuando nella propria società *in house* Finlombarda il soggetto attuatore e gestore dell'Operazione;
- b. al fine di stabilire i termini della collaborazione reciproca per la promozione ed attuazione dell'Operazione, Regione Lombardia, Finlombarda, la sezione Regionale Lombarda dei Comuni d'Italia (Anci Lombardia), l'Unione delle Province Lombarde (UPL), l'Associazione Italiana per il factoring (Assifact) e la Commissione Regionale ABI Lombardia, in data 22 luglio 2013, hanno



sottoscritto il “*Protocollo d’intesa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli Enti Locali – Linea di intervento Credito In-Cassa*”;

- c. con successiva delibera n. X/572 del 2 agosto 2013 la Giunta della Regione Lombardia ha precisato i criteri attuativi dell’Operazione;
 - a. in esecuzione delle predette delibere, in data 8 agosto 2013 Finlombarda ha pubblicato sul BURL (serie ordinaria n. 32) l’avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione alla linea d’intervento Credito In- Cassa ove si rendono noti i termini e le condizioni per partecipare all’Operazione;
 - b. in particolare, l’Operazione prevedeva: a) l’utilizzo di un fondo, istituito dalla Regione Lombardia presso Finlombarda, denominato “Fondo Funzionamento Credito In-Cassa”, dell’importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00); b) la messa a disposizione da parte di Finlombarda di una garanzia dell’importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); c) un plafond reso disponibile dagli intermediari finanziari pari ad un massimo di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00);
 - c. Al predetto avviso è, altresì, allegato lo schema di “atto di partecipazione e contestuale accettazione della proposta irrevocabile di contratto”, sottoscritto da Finlombarda in data 5 agosto 2013 e pubblicato sul sito internet della medesima;
- d. La Giunta della Regione Lombardia con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 avente ad oggetto “Ampliamento delle finalità della linea di intervento Credito In Cassa: modifica ed integrazioni delle precedenti delibere n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013 ed approvazione di una nuova linea di intervento denominata “Credito In-Cassa B2B” (“**Delibera**”) ha inteso offrire un ulteriore risposta al fabbisogno del capitale circolante delle imprese lombarde con l’attivazione, a fianco della linea già attiva di “Credito In-Cassa”, di una nuova linea d’intervento denominata “Credito In-Cassa B2B”, articolata in due sottomisure (Sottomisura A – liquidità alle MPMI e Sottomisura B- liquidità alle Grandi Imprese) diretta ad assicurare liquidità alle imprese che vantino crediti commerciali nei confronti di altre imprese o altra tipologia di soggetto debitore con l’esclusione degli Enti Locali; detta DGR ha altresì approvato lo schema di Addendum al Protocollo di intesa “Credito in Cassa”

per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali sottoscritto in data 22 luglio 2013, allegato 1 alla Delibera;

- e. Per i fini sopradetti, con la medesima Delibera la Giunta della Regione Lombardia ha stabilito:
- (i) di utilizzare il Fondo Funzionamento Credito In-Cassa ("**Fondo Funzionamento Credito In-Cassa**") anche per la linea di intervento Credito in-Cassa B2B – Sottomisura B, limitatamente alla dotazione prevista per la copertura degli oneri di gestione e al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle imprese;
 - (ii) di ridurre il plafond destinato alla linea di intervento Credito In-Cassa ad Euro 500 milioni ("**Plafond Credito in-Cassa**"), destinando i residui Euro 500 milioni alla linea di intervento Credito In Cassa B2B, di cui Euro 200 milioni per la Sottomisura A ed Euro 300 milioni per la Sottomisura B;
 - (iii) di riproporzionare conseguentemente la Garanzia di Finlombarda ad Euro 25 milioni ("**Garanzia FL**");
- f. in data 15 settembre 2015 Finlombarda ha pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 38 un nuovo avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione all'intervento "Credito In-Cassa" così come modificato dalla Delibera (di seguito, per brevità, l'"**Avviso EELL**");
- g. in data 15 settembre 2015 Finlombarda ha pubblicato sul B.U.R.L., serie ordinaria n. 38 un nuovo avviso pubblico agli Intermediari per la partecipazione all'intervento "Credito In-Cassa" (di seguito, per brevità, l'"**Avviso Factor**");
- h. che si rende ora necessario per Finlombarda emanare una nuova proposta irrevocabile di contratto ai sensi dell'art. 1329 del codice civile che recepisca le modifiche sopra indicate e consenta la partecipazione all'Operazione, nei termini sopra indicati, agli Intermediari che non hanno già aderito;
- i. che l'Operazione è destinata alle imprese micro, piccole, medie e grandi che, alla data della DGR n. 386 del 12 luglio 2013 (12 luglio 2013), abbiano sede legale o una o più sedi operative sita/e nel territorio della Regione Lombardia, con esclusione delle imprese rientranti nel campo di esclusione di cui



all'articolo 1 del regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea (di seguito, per brevità, le **"Imprese"**);

j. l'Operazione riguarda i crediti, aventi le caratteristiche, tra loro cumulative di cui all'art. 4.2. dell'Avviso EELL e, nello specifico:

- (i) crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
- (ii) crediti certificati dai relativi Enti Locali secondo le disposizioni normative vigenti, con accettazione preventiva di successiva cessione ad intermediari finanziari;
- (iii) crediti di natura contrattuale, che derivino da contratti di servizi, lavori o forniture, ammettendosi anche i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni e/o cessioni di azienda o ramo d'azienda;
- (iv) crediti che siano nella piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dell'Impresa (con esclusione pertanto e tra l'altro dei crediti su cui esistano diritti di terzi, ivi inclusi pignoramenti e sequestri, o per i quali siano state pattuite cessioni *"pro solvendo"* o conferiti mandati irrevocabili all'incasso), nonché crediti in relazione ai quali non siano pendenti procedure esecutive;
- (v) crediti di cui l'Impresa non sia titolare a seguito di operazioni di cessione di crediti;
- (vi) crediti vantati nei confronti dell'Ente Locale quale debitore principale, con esclusione pertanto di crediti vantati nei confronti dell'Ente Locale quale garante;
- (vii) crediti vantati nei confronti dell'Ente Locale che, al momento della cessione, risponda alle Condizioni Finanziarie di Partecipazione di cui all'Avviso EELL, ovvero non sia in Condizioni Strutturalmente Deficitarie o di Dissesto finanziario o in Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

I crediti che rispettino tutti i detti criteri di inclusione e di esclusione saranno, di seguito, congiuntamente, per brevità, definiti i **"Crediti Ammessi"**;

k. l'Operazione prevede che l'importo unitario minimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) sia pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) e



l'importo unitario massimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) sia pari:

- (i) nel caso di crediti verso Comuni e Unioni di Comuni, diversi dai Comuni capoluogo di provincia: (a) Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00), ove al momento della presentazione della domanda di accesso all'Operazione, l'Impresa assuma specifico impegno, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, a liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del corrispettivo dei Crediti Ammessi dagli Intermediari, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di beni e/o servizi e/o lavori inerenti l'oggetto del/i credito/i per un valore di almeno il 20% (venti per cento), e (b) Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) altrimenti; e
 - (ii) nel caso di crediti verso Province e Comuni capoluogo di provincia: (a) Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), ove al momento della presentazione della domanda di accesso all'Operazione, l'Impresa assuma specifico impegno, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, a liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del corrispettivo dei Crediti Ammessi dagli Intermediari, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di beni e/o servizi e/o lavori inerenti l'oggetto del/i credito/i per un valore di almeno il 20% (venti per cento), e (b) Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00) altrimenti;
- l. l'Operazione è finalizzata a consentire: (i) alle Imprese di cedere agli Intermediari i Crediti Ammessi a condizioni favorevoli, in virtù del contributo in conto interessi dello 0,75% (zero settantacinque per cento) a valere su risorse regionali e della garanzia prestata da Finlombarda e (ii) agli Enti Locali di riscadenziare il proprio debito, nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;
- m. i termini dell'Operazione sono specificati nella Proposta irrevocabile di Contratto ai sensi dell'art. 1329 del codice civile formulata da Finlombarda nei confronti degli Enti Locali ed alla quale l'Intermediario ha aderito (di seguito, per brevità, il "**Contratto**");
- n. le Parti intendono disciplinare i termini, le condizioni e le procedure connesse alla prestazione da parte di Finlombarda della garanzia a favore degli



Intermediari, ai sensi del Contratto e regolare più approfonditamente taluni aspetti della partecipazione degli Intermediari all'Operazione, con ciò integrando sul punto la disciplina di cui al Contratto; il tutto con la finalità di consentire alle Imprese di accedere all'Operazione e conseguire condizioni favorevoli nella cessione *pro soluto* dei Crediti Ammessi.

TUTTO CIO' PREMESSO FINLOMBARDA PROPONE IRREVOCABILMENTE ALL'INTERMEDIARIO CHE, MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO ACCETTA, IL SEGUENTE ACCORDO

ART. 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, per brevità, l'“**Accordo**”).

1.2 Le definizioni utilizzate nel Contratto si applicano anche al presente Accordo; si applicano, altresì, le seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa:

“**Avviso alle Imprese**”: l'Avviso predisposto da Finlombarda per rendere noti alle Imprese i termini e le modalità per la partecipazione all'intervento “Credito In-Cassa” e per la realizzazione delle operazioni di cessione *pro soluto* dei propri crediti.

“**Contributo**”: il contributo concesso da Finlombarda in conto abbattimento oneri a favore delle Imprese a valere su risorse della Regione Lombardia.

“**Crediti Garantiti**”: per ciascun Intermediario, tutti i Crediti Ammessi ceduti dalle Imprese nel contesto dell'Operazione:

- (a) che l'Intermediario: (i) abbia acquistato direttamente dalle Imprese, ovvero gli siano pervenuti dall'Intermediario Originario tramite una serie ininterrotta di Operazioni Consentite, e (ii) non abbia trasferito ad altri;
- (b) per i quali l'Ente Locale debitore abbia richiesto ed ottenuto il Periodo di Mora, ai sensi dell'articolo 4 del Contratto;
- (c) in relazione ai quali l'Intermediario (e, nel caso di acquisizione tramite Operazione Consentita, tutti i suoi danti causa sino all'Intermediario Originario, incluso) abbia rispettato gli obblighi previsti dal Contratto e



dal presente Accordo, relativi a: acquisizione del Credito Ammesso, ivi incluso, in particolare, il riconoscimento all'Impresa delle condizioni di cui agli articoli 6.4 e 6.5 del Contratto; riconoscimento all'Ente Locale del Periodo di Dilazione e del Periodo di Mora e dei tassi di interesse per gli stessi fissati nel Contratto; rinuncia e, quindi, mancata richiesta degli interessi di cui all'articolo 6.6 del Contratto;

- (d) in relazione ai quali Finlombarda abbia comunicato per iscritto il risultato positivo della propria istruttoria, ai sensi dell'articolo 4 del presente Accordo.

“Domanda di Partecipazione”: la domanda delle Imprese di partecipazione all'Operazione, contenente la proposta di cessione *pro soluto* dei Crediti Ammessi, la Richiesta di Garanzia FL e la Richiesta di Contributo.

“Eccezioni”: le eccezioni che Finlombarda può formulare all'Intermediario di cui all'articolo 5.4 del presente Accordo.

“Garanzia FL”: la garanzia di cui al presente Accordo, resa disponibile da Finlombarda in favore degli Intermediari e nell'interesse delle Imprese, a copertura dell'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti Locali dei Crediti Garantiti entro la fine del Periodo di Mora.

“Gefo”: la piattaforma informatica regionale, le cui caratteristiche sono definite nell'Allegato 1 al presente Accordo.

“Importo Massimo Garantito”: l'importo massimo garantito da Finlombarda in virtù della Garanzia FL, determinato sulla base dei limiti di cui all'articolo 3.3 del presente Accordo, che devono tutti coesistere.

“Importo Residuo”: in relazione ad un Credito Garantito e ad una determinata data, l'importo residuo a tale data, escludendo gli interessi maturati e non pagati successivamente alla sua certificazione da parte dell'Ente Locale.

“Importo Richiesto”: l'importo di cui all'articolo 5.3 del presente Accordo.

“Intermediario Originario”: in relazione ad un Credito Garantito, l'Intermediario che lo abbia originariamente acquistato dall'Impresa nel contesto dell'Operazione.

“Periodo di Analisi della Richiesta di Escussione”: il periodo che va dalla ricezione da parte di Finlombarda di una Richiesta di Escussione alla fine del 30° (trentesimo) giorno successivo (incluso) alla ricezione di detta richiesta.



“Richiesta di Escussione”: la richiesta di pagamento inoltrata dall’Intermediario a Finlombarda, di cui all’articolo 5.2 del presente Accordo.

“Richiesta di Contributo”: la domanda presentata dalle Imprese a Finlombarda di attribuzione del Contributo.

“Richiesta di Garanzia FL”: la domanda presentata dalle Imprese a Finlombarda di fruizione della Garanzia FL.

“Termine Ultimo per la Richiesta di Escussione”: il 30° (trentesimo) giorno successivo (incluso) alla fine del Periodo di Mora.

ART. 2

OGGETTO

- 2.1. Il presente Accordo disciplina i termini, le condizioni e le procedure connesse alla prestazione, da parte di Finlombarda, della garanzia a favore degli Intermediari, ai sensi del Contratto e regola, più approfonditamente, taluni aspetti della partecipazione degli Intermediari all’Operazione, con ciò integrando sul punto la disciplina di cui al Contratto.
- 2.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è collegato agli altri atti dell’Operazione (Avviso EELL, Contratto, Avviso Factor e Avviso Imprese) e, pertanto, gli obblighi previsti nel presente Accordo sono finalizzati a soddisfare gli interessi pubblici sottesi all’Operazione.
- 2.3. In caso di difformità tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto previsto negli altri atti dell’Operazione, quanto previsto nel presente Accordo prevarrà: (i) in assoluto, ove relativo ai termini, alle condizioni e alle procedure connesse alla prestazione ed escussione della Garanzia FL, anche ai sensi del disposto dell’articolo 2.2 del Contratto; (ii) comunque e altrimenti, tra le Parti del presente Accordo.

ART. 3

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

- 3.1. Finlombarda presta la Garanzia FL a favore dell’Intermediario avente ad oggetto il soddisfacimento dell’eventuale Credito Garantito residuo da parte dell’Ente Locale, entro la fine del Periodo di Mora, nei limiti dell’Importo Massimo Garantito e ai termini ed alle condizioni di cui al presente Accordo.



Si specifica, per chiarezza, che eventuali Crediti Ammessi che non siano o cessino di essere Crediti Garantiti non sono coperti dalla Garanzia FL, ancorchè siano stati acquistati nel contesto e ai sensi dell'Operazione.

- 3.2.** La Garanzia FL è irrevocabile. Essa è efficace dalla data di valuta del pagamento del corrispettivo della cessione del credito da parte dell'Intermediario ed opera dalla data in cui sia stato richiesto ed ottenuto, in relazione al singolo credito, il Periodo di Mora e sino a che, alternativamente:
- (i) il Credito Garantito si estingua;
 - (ii) il credito cessi di essere un Credito Garantito;
 - (iii) non sia comunque più possibile presentare Richiesta di Escussione in relazione al singolo Credito Garantito, ovvero (iv) sia stato dato esito alla eventuale Richiesta di Escussione formulata.
- 3.3.** La Garanzia FL opera nei limiti di seguito specificati - che, collettivamente, formano l'Importo Massimo Garantito - e nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento comunitario n.1998/2006:
- (a) il pagamento effettuato da Finlombarda in base alla Garanzia FL su ciascun Credito Garantito, non supererà l'80% (ottantapercento) del suo Importo Residuo alla data della relativa Richiesta di Escussione;
 - (b) l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda a favore di ciascun Intermediario non supererà (cumulativamente) il 5% (cinquepercento) dell'importo dei Crediti Garantiti dell'Intermediario, alla data della relativa Richiesta di Escussione;
 - (c) l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati a tutti gli Intermediari da Finlombarda nel contesto dell'Operazione non supererà (cumulativamente) gli Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

ART. 4

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DEI CREDITI

- 4.1.** Le Domande di Partecipazione devono pervenire a Finlombarda dall'Impresa, secondo i termini e le modalità previste nell'Avviso alle Imprese.
- 4.2.** Le Domande di Partecipazione delle Imprese saranno istruite dall'Intermediario, fatte salve le verifiche e gli adempimenti connessi alla determinazione del Contributo ed al rispetto dei limiti di cui al regolamento



comunitario 1998/2006, anche in relazione alla Garanzia FL, che saranno effettuate da Finlombarda.

L'Intermediario comunica a Finlombarda gli esiti della propria delibera entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla presentazione della Domanda di Partecipazione, specificando i termini e le condizioni dell'operazione. Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla predetta comunicazione, Finlombarda provvede ad espletare le verifiche di propria competenza. La richiesta dell'Impresa si intende accolta solo in presenza di delibera positiva dell'Intermediario e di esito positivo delle verifiche di Finlombarda.

- 4.3. Finlombarda comunica in forma scritta, a mezzo posta elettronica certificata all'Impresa ed all'Intermediario, l'esito complessivo dell'istruttoria. In mancanza di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria da parte di Finlombarda, il credito non può costituire Credito Garantito.
- 4.4. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo 4 sono effettuate per il tramite di GEFO.
- 4.5. Con il presente Accordo, l'Intermediario rinnova il proprio impegno - già assunto con l'adesione al Contratto - al completo e puntuale adempimento di tutti i propri obblighi ai sensi del Contratto.
- 4.6. Le Parti, in via di interpretazione, concordano che si intenderà che l'Intermediario avrà adempiuto ai propri obblighi di verifica di cui all'articolo 6.4, lettera (d), punto (ii) del Contratto e, più in generale, relativi alla titolarità dei crediti in capo all'Impresa cedente ed all'assenza sugli stessi di diritti di terzi), ove:
 - (a) abbia verificato che detti presupposti risultino dalla certificazione rilasciata dall'Ente Locale;
 - (b) si sia fatto espressamente dichiarare dall'Impresa di avere la piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dei crediti in questione (con esclusione di ogni diritto di terzi, ivi inclusi pignoramenti e sequestri, cessioni "pro solvendo" o mandati irrevocabili all'incasso); e
 - (c) non abbia effettiva conoscenza del contrario.
- 4.7. Fatto salvo ogni altro rimedio di legge o contrattuale, le Parti concordano che, ove:



- (a) un Intermediario Originario abbia corrisposto all'Impresa, in relazione ad un credito acquistato nel contesto dell'Operazione, un corrispettivo inferiore a quello minimo richiesto dall'articolo 6.4, lettera (b) del Contratto, Finlombarda avrà diritto a pretendere che l'Intermediario Originario paghi la differenza all'Impresa (o a Finlombarda affinché la trasferisca all'Impresa), maggiorata di interessi al tasso del 5% (cinqueper cento) su base annua, dalla data in cui l'Intermediario Originario era tenuto a pagare il corrispettivo all'Impresa, ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (c) del Contratto, sino alla data di valuta di accredito del pagamento;
- (b) un Intermediario Originario abbia concluso un contratto di cessione di crediti altrimenti in violazione delle previsioni di cui agli articoli 6.4 e 6.5 del Contratto, Finlombarda avrà diritto a pretendere che l'Intermediario Originario :
- (1) ove possibile, provveda (o faccia provvedere ogni suo successore, diretto o indiretto, nel contratto) all'immediata modifica del contratto con l'Impresa;
 - (2) ove ciò non sia possibile, rinunci e comunque si impegni (o faccia rinunciare o comunque impegnare ogni suo successore, diretto o indiretto, nel contratto) a non esercitare eventuali diritti acquisiti in deroga;
 - (3) in ogni caso, tenga (e si impegni nei confronti dell' Impresa a tenere) l'Impresa integralmente indenne e manlevata da ogni conseguenza negativa;

sopportando in ogni caso integralmente tutte le relative spese. Senza pregiudizio per le obbligazioni dell'Intermediario Originario (che restano ferme in ogni caso), nell'ipotesi di cessione del credito nel contesto di Operazioni Consentite, ogni successore dell'Intermediario Originario (diretto o indiretto) che sia parte del presente Accordo avrà, altresì, obbligo di partecipare e cooperare alle operazioni sub (1) e sub (2).

4.8. A seguito di adempimento a quanto previsto alle lettere (a) e (b) che precedono, la relativa violazione degli articoli 6.4 e 6.5 del Contratto si intenderà sanata e non potrà formare oggetto di Eccezione, salva



naturalmente, la facoltà di Finlombarda di opporre in Eccezione eventuali altre e diverse violazioni degli articoli 6.4 e 6.5 del Contratto.

Resta inteso che con le presenti previsioni Finlombarda non assume alcun obbligo di rappresentanza o protezione nei confronti delle Imprese e che il mancato esercizio dei diritti di cui all' articolo 4.7. non potrà mai costituire fonte di responsabilità da parte di Finlombarda nei confronti delle Imprese.

- 4.9. Salvo ogni altro obbligo di legge o regolamentare, l'Intermediario si impegna a mettere a disposizione delle Imprese i fogli informativi relativi all'Operazione, predisposti ai sensi degli articoli 115 e seguenti del d. Lgs. 385/1993.

ART. 5

OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO

- 5.1. Finlombarda garantisce all'Intermediario il pagamento dei suoi Crediti Garantiti entro la fine del Periodo di Mora, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito e salvo tutto quanto segue.
- 5.2. Ove l'Intermediario intenda escutere la Garanzia FL, dovrà inviare a Finlombarda (con copia agli Enti Locali interessati) una richiesta scritta di pagamento (di seguito, per brevità, la "**Richiesta di Escussione**"), successivamente alla fine del Periodo di Mora ed entro il Termine Ultimo per la Richiesta di Escussione. Eventuali Richieste di Escussione pervenute a Finlombarda dopo il Termine Ultimo per la Richiesta di Escussione si avranno per non pervenute.
- 5.3. La Richiesta di Escussione dovrà contenere :
- (a) indicazione da parte dell'Intermediario: della propria volontà di escutere la Garanzia FL; dell'ammontare per il quale la Garanzia FL viene dallo stesso escussa ("**Importo Richiesto**"); delle modalità di calcolo dell'Importo Richiesto;
 - (b) prospetto (anche in formato elettronico) recante indicazione:
 - (i) di tutti i Crediti Garantiti cui si riferisce la Richiesta di Escussione;
 - (ii) dell'ammontare di ciascuno di detti Crediti Garantiti (sia al momento dell'acquisto dall'Impresa, sia alla fine del Periodo di Mora, sia alla data della Richiesta di Escussione) e dei pagamenti sullo stesso intervenuti (nel caso di Crediti Garantiti acquisiti

tramite Operazioni Consentite, andranno indicati anche i pagamenti ricevuti dai propri danti causa, sino all'Intermediario Originario incluso);

(iii) per ogni Credito Garantito: (1) dell'Impresa cedente; (2) della data di acquisto dall'Impresa; (3) della data di notifica all'Ente Locale della cessione; (4) del corrispettivo pagato all'Impresa (e della data di pagamento del medesimo); (5) nel caso di acquisto in base a Operazione Consentita: indicazione di tutti i dante causa sino all'Intermediario Originario incluso e delle caratteristiche delle relative Operazioni Consentite;

- (c) indicazione del conto corrente bancario, intestato all'Intermediario, sul quale Finlombarda potrà effettuare il pagamento;
- (d) copia dei contratti di cessione dei Crediti Ammessi (sia dall'Impresa, sia nell'ambito di eventuali Operazioni Consentite);
- (e) copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione all'Impresa;
- (f) dichiarazione dell'Intermediario, attestante che tutti i Crediti Garantiti sono stati acquistati nel rispetto delle condizioni previste dall'Operazione.

5.4. Durante il Periodo di Analisi della Richiesta di Pagamento, Finlombarda potrà comunicare per iscritto all'Intermediario eventuali eccezioni (di seguito, per brevità, le "Eccezioni"), tra le quali:

- (a) ricezione di Richiesta di Escussione oltre il Termine Ultimo per la Richiesta di Escussione;
- (b) ricezione di Richiesta di Escussione incompleta (nel qual caso verrà dato all'Intermediario un nuovo termine di 5 (cinque) giorni per completare la Richiesta di Escussione);
- (c) ricezione di Richiesta di Escussione per un importo eccedente l'Importo Massimo Garantito e/o basata su un'errata quantificazione dei Crediti Garantiti;
- (d) uno o più dei crediti in relazione ai quali si richieda il pagamento non hanno tutte le caratteristiche per essere un Credito Garantito;



- (e) la cessione di uno o più dei crediti in relazione ai quali si richieda il pagamento dall'Impresa all'Intermediario originario: (i) sia invalida, o (ii) non sia stata notificata all'Ente Locale; ovvero
- (f) comunicazione scritta da parte dell'Ente Locale interessato circa l'avvenuto pagamento di uno o più Crediti Garantiti che si indicano come non pagati nella Richiesta di Escussione .

In caso di comunicazione di un' Eccezione, Finlombarda e l'Intermediario si incontreranno per risolvere in buona fede l'Eccezione entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi. Nell'ipotesi di mancato accordo entro tale termine, la questione verrà rimessa ad un arbitratore, il quale agirà con equo apprezzamento ex art. 1349 del codice civile, su mandato congiunto che le Parti si impegnano a conferirgli. Se la questione dovesse riguardare la soluzione di problematiche di tipo giuridico-legale e/o l'interpretazione del presente Accordo, l'arbitratore agirà anche quale arbitro, in deroga all'articolo 9 del presente Accordo. In difetto di accordo delle Parti sulla nomina dell'arbitratore, la nomina verrà rimessa al Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della Parte più diligente. La decisione dell'arbitratore sarà finale e vincolante per le Parti, salvo il caso in cui una delle Parti trovi la stessa manifestamente iniqua o erronea; le spese seguiranno la soccombenza.

- 5.5. Entro il 5° (quinto) giorno successivo alla fine del Periodo di Analisi della Richiesta di Pagamento, Finlombarda pagherà all'Intermediario l'Importo Richiesto, meno la parte dello stesso oggetto delle Eccezioni non ancora risolte, che non verrà corrisposta in pendenza. Ove le Eccezioni pendenti vengano successivamente risolte in modo favorevole per l'Intermediario, Finlombarda pagherà all'Intermediario le somme allo stesso conseguentemente spettanti entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto accordo o decisione.

ART. 6

TRASFERIMENTO DELLA GARANZIA

- 6.1. Ogni trasferimento di Crediti Garantiti dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto dall'Intermediario a Finlombarda e, ove lo stesso avvenga nel contesto di Operazioni Consentite: (a) il cessionario dovrà aderire



al presente Accordo, divenendo a tal fine e a sua volta un Intermediario; (b) l'Intermediario si obbliga a procurare detta adesione.

- 6.2.** Eventuali crediti trasferiti al di fuori di Operazioni Consentite cesseranno di essere Crediti Garantiti.
- 6.3.** Qualsiasi trasferimento di Crediti Garantiti (sia nell'ambito di una Operazione Consentita, sia al di fuori di un'Operazione Consentita) sarà in ogni caso senza pregiudizio per le pattuizioni in ordine al al Periodo di Dilazione, Periodo di Mora e, limitatamente alle sole Operazioni Consentite, al Periodo Finale, all'imputazione dei pagamenti e alla assenza di anatocismo che, in quanto rinegoziazioni di termini e condizioni dei Crediti Ammessi a seguito di loro acquisizione in base al Contratto, saranno in ogni caso opponibili a qualunque cessionario. L'Intermediario si impegna a far riconoscere, espressamente e per iscritto, tali caratteristiche del credito al cessionario, in sede di cessione, e a fornire a Finlombarda e all'Ente Locale evidenza di detto riconoscimento.
- 6.4** Eventuali trasferimenti di crediti saranno inoltre senza conseguenza per gli obblighi dell'Intermediario Originario (e suoi eventuali aventi causa, diretti e indiretti, parti del presente Accordo) ai sensi dell'articolo 4.7 del presente Accordo.

ART. 7

SURROGAZIONE DI FINLOMBARDA

- 7.1.** A seguito del pagamento all'Intermediario dell'Importo Richiesto, anche solo parziale, Finlombarda si surroga di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1203 e 1949 del codice civile, senza necessità di alcun ulteriore atto confermativo, né da parte dell'Intermediario, né da parte dell'Ente Locale.
- 7.2.** L'Intermediario si impegna a cooperare con Finlombarda nel compiere a richiesta e spese di quest'ultima ogni attività che si renda eventualmente necessaria o anche solo opportuna per dare attuazione al presente articolo 7 e, dunque, assicurare l'effettiva surrogazione di Finlombarda nei diritti dell'Intermediario stesso.

ART. 8

VICENDE MODIFICATIVE DEL RAPPORTO



- 8.1** Salvo ogni altro diritto di legge o di contratto, le Parti riconoscono e concordano che, in caso di grave inadempimento da parte di un Intermediario alle proprie obbligazioni in base al Contratto e/o all'Accordo:
- (a) Finlombarda, anche nella propria qualità di soggetto attuatore e gestore dell'Operazione, potrà risolvere il Contratto e l'Accordo nei confronti di detto Intermediario, tramite semplice comunicazione scritta, immediatamente efficace alla ricezione da parte dell'Intermediario;
 - (b) per effetto di detta risoluzione, l'Intermediario non potrà più acquistare crediti dalle Imprese nell'ambito dell'Operazione ed eventuali ulteriori crediti acquistati dalle Imprese da parte dell'Intermediario non saranno più Crediti Garantiti;
 - (c) sarà, per contro, salva l'applicazione del Contratto e dell'Accordo, in relazione ad eventuali crediti già acquisiti dall'Intermediario precedentemente alla ricezione della comunicazione di risoluzione, nell'ambito dell'Operazione;
 - (d) tale risoluzione non importerà la risoluzione del Contratto o dell'Accordo nei confronti di altre parti degli stessi.

La risoluzione del Contratto e dell'Accordo comporterà la cancellazione dell'Intermediario dall'elenco degli Intermediari aderenti all'Operazione di cui all'articolo 10.2 dell'Avviso Factor.

- 8.2.** Qualsiasi modifica al presente Accordo nel corso della sua durata dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti mediante apposito atto aggiuntivo salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l'Operazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico mediante avviso pubblicato sul BURL .
- 8.3.** Eventuali rinunce, da parte di Finlombarda, a propri diritti in base al presente Accordo dovrà essere espressa e resa per iscritto e varrà solo in relazione alle circostanze e fatti per cui sia stata specificatamente concessa (e non per altre circostanze e fatti analoghi).
- 8.4.** E' esclusa ogni responsabilità di Finlombarda, salvo nei casi di dolo o colpa grave.
- 8.5.** La presente proposta irrevocabile di contratto ai sensi dell'art. 1329 del codice civile per la realizzazione dell'Operazione, annulla e sostituisce la proposta



irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile datata 4 settembre 2013 già pubblicata da Finlombarda in data 6 settembre 2013.


ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto concerne la validità del presente Accordo, la riservatezza, la legge regolatrice ed il foro esclusivo, nonché l'indicazione dei responsabili del contratto, le Parti rinviano a quanto previsto nel Contratto, che si intende qui integralmente richiamato.

Milano, 11 settembre 2015

Finlombarda S.p.A.
Il Presidente
Ignazio Parrinello



ALLEGATO 1 – PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE – GEFO

GEFO è il sistema regionale per la gestione operativa delle fasi istruttorie connesse alla realizzazione dell'Operazione Credito In-Cassa.

Il sistema è accessibile all'indirizzo www.regione.lombardia.it - menù "Servizi" - "Finanziamenti on line" ovvero sulla piattaforma informatica a disposizione sul sito web "Finanziamenti on line" all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/>

Tutti gli utenti che opereranno per l'Intermediario convenzionato dovranno registrarsi su GEFO, inserendo nell'apposita maschera "Nome", "Cognome", "Codice Fiscale" e "indirizzo e-mail"; confermando tali dati il sistema invierà automaticamente all'indirizzo e-mail indicato le credenziali di accesso.

Il sistema prevede l'attivazione di due tipologie di utenza per l'Intermediario convenzionato così differenziate:


- **Referente di GEFO:** soggetto riconosciuto da GEFO attraverso nominativo e codice fiscale; a tali soggetti vengono indirizzate le comunicazioni generate in automatico da GEFO. E' responsabile delle autorizzazioni all'uso del sistema concesse ad altri soggetti appartenenti alla struttura organizzativa dell'Intermediario convenzionato.
- **Responsabili Pratica:** soggetti responsabili della gestione di una o più Domande di partecipazione, autorizzati all'uso del sistema dai Referenti di GEFO.

Per poter operare correttamente il Referente di GEFO dovrà fornire a Finlombarda l'elenco degli utenti specificando: nome, cognome, codice fiscale, id utente (codice numerico contenuto nella mail di registrazione) e il ruolo assegnato (Referente del Sistema di procedura Informatica o Responsabile pratica). Una volta avuto il riscontro dell'effettiva abilitazione l'utente dell'Intermediario potrà operare su GEFO.



Gli Intermediari convenzionati sono responsabili di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso delle credenziali di accesso.

L'Intermediario convenzionato prende atto che il Sistema di procedura Informatica potrà essere successivamente sviluppato e implementato, anche con riferimento ad ulteriori fasi del processo connesse alla realizzazione dell'Operazione e si impegna ad utilizzarlo.

A handwritten signature in black ink, reading "Roberto Sarrinello". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline that extends to the right.

~~Handwritten text~~